SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 4 giugno 2008, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 24 giugno 2008.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il prefetto, con provvedimento n. 2885/08/Area 2ª EE.LL. del 28 giugno 2008, ha nominato un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 29345/2008 Area 2ª EE.LL. del 28 giugno 2008 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina Albanese (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Eufemia Tarsia.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Avellino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Avellino, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal presidente e da trenta consiglieri;

Considerato che nella citata amministrazione provinciale, a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Avellino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Avellino, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal presidente e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 luglio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da tre consiglieri e da altri quattordici componenti per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18867/13-4/Area II dell'8 luglio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Avellino ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, 25 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2008.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 346

08A05962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 17 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Annette Grotjahn, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Trapani, Palermo e le rispettive provincie.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Annette Grotjahn, cittadina tedesca, nata a Innsbruck (Austria) il 1° febbraio 1957, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «stadtführer» acquisito in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di Trapani e provincia e Palermo e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: tedesco, inglese e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Annette Grotjahn risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 maggio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa da effettuarsi presso la regione siciliana in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Annette Grotjahn, cittadina tedesca, nata a Innsbruck (Austria) il 1° febbraio 1957, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Trapani e provincia e Palermo e provincia nelle lingue: tedesco, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 21 o di una prova attitudinale consistente in un esame orale, a scelta della richiedente; il contenuto e le modalità di svolgimento dell'una e dell'altra misura sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia esito positivo, la Regione siciliana rilascerà alla sig.ra Annette Grotjahn un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa nell'attività di guida turistica è finalizzata all'acquisizione da parte della sig.ra Annette Grotjahn, nata a Innsbruck il 1° febbraio 1957 della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Trapani e provincia e Palermo e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Grotjahn risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue tedesca, inglese e italiana, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate con riferimento agli ambiti territoriali di Palermo e provincia e Trapani e provincia:

carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte;

conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché dei musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

caratteri naturali e storici del paesaggio rurale e urbano; conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali;

conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e della rete di comunicazioni;

conoscenza della principale normativa nazionale e regionale in materia di turismo.

è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio, della durata di mesi 21 di cui 9 per acquisire le competenze specifiche per l'ambito territoriale di Palermo e provincia, 9 mesi per acquisire le competenze specifiche per l'ambito territoriale di Trapani e provincia e 3 mesi per l'acquisizione delle conoscenze generali, avviene sotto la responsabilità di due o più professionisti per ciascun ambito territoriale, incaricati dall'Assessorato e iscritti rispettivamente nell'Elenco provinciale di Palermo e nell'Elenco provinciale di Trapani della «Sezione ad Esaurimento» dell'albo regionale delle Guide turistiche, che cureranno, anche alternativamente, l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

I professionisti incaricati comunicheranno alla regione siciliana, Assessorato turismo comunicazioni e trasporti, la propria disponibilità ad assumere la responsabilità dei suddetti tirocini, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio di ciascun tirocinio, oggetto di valutazione finale da parte della regione siciliana.

A tale scopo i suddetti professionisti trasmetteranno alla regione siciliana, Dipartimento turismo sport e spettacolo, servizio 11° tur., via Notarbartolo, 9 - 90143 Palermo, una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica in ciascuno degli ambiti territoriali suddetti.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione siciliana - Assessorato turismo comunicazioni e trasporti- su istanza della interessata, provvederà all'iscrizione della stessa all'Albo regionale delle Guide turistiche, «Sez. ad esaurimento», elenco provinciale di Palermo ed elenco provinciale di Trapani.

Le materie oggetto della prova attitudinale (esame orale) per colmare la differente formazione professionale della richiedente sono le seguenti:

nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna con particolare riguardo alla Sicilia e ai comprensori di Palermo e Trapani;

principali manifestazioni ricorrenti in Sicilia a carattere culturale, religioso, artistico, folkloristico e sportivo, con particolare riferimento alle città di Palermo e Trapani e ai più importanti centri turistici delle due provincie;

tradizioni popolari, cucina tipica, artigianato, con particolare riferimento alle città di Trapani e Palermo ed ai più importanti centri turistici delle due province;

elementi di legislazione turistica nazionale e regionale (legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004) Organizzazione pubblica del turismo in Italia e in Sicilia;

nozioni di geografia del territorio italiano e della Sicilia in particolare:

per la provincia di Trapani:

museo del mare e Museo Pepoli (Trapani);

principali monumenti di Erice e di Trapani;

parchi archeologici di Segesta e di Selinunte;

cave di Cusa;

riserva naturale dello Zingaro;

Marsala: Complesso monumentale S. Pietro, museo degli Arazzi fiamminghi, Museo archeologico con relitto nave punica;

Mazara del Vallo: museo del Satiro;

isola di Mozia e Museo Whitaker;

Paceco: museo delle Saline;

parchi e riserve della provincia di Trapani con particolare riferimento allo Stagnone di Marsala.

Per la provincia di Palermo:

storia di Palermo;

principali musei e monumenti della città di Palermo (in particolare Cattedrale, Palazzo Reale, Teatro Massimo, Catacombe dei Cappuccini);

monumenti di Monreale e Cefalù;

dintorni paesaggistici di Palermo (Mondello, Montepellegrino, Sferracavallo);

sito archeologico di Himera;

bosco della Ficuzza;

Capo Zafferano, Cala rossa, Mongerbino, parco delle Madonie;

Ustica e la Riserva naturale marina;

la valle dello Jato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

08A05976

DECRETO 17 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Pizzi Filipp Brunovitch, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008, con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza del sig. Pizzi Filipp Brunovitch, cittadino italiano, nato a Mosca il 2 gennaio 1978, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Russia, ai fini dell'accesso ed esercizio in regione Campania della professione di guida turistica in lingua russa;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di dodici mesi;

Visto il conforme parere agli atti del rappresentante di categoria;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della regione Campania che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pizzi Filipp Brunovitch, cittadino italiano, nato a Mosca il 2 gennaio 1978, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania in lingua russa.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il Capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del sig. Pizzi Filipp Brunovitch, cittadino italiano, nato a Mosca il 2 gennaio 1978 di seguito detto «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio: regione Campania.

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un professionista già qualificato nel Paese di «provenienza» e che è stata accertata la conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle arce arcbeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.

Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano, con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.

Tradizioni e manifestazioni: principali usi e costami, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.

Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di Guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessato, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio,

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore sviluppo e promozione - Assessorato turismo.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro direzionale - V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di Guida turistica nell'ambito regionale.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, si rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione (artt. 9 e 10 della legge regionale n. 11/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/1986 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

08A05977

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.371 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 maggio, 9 giugno e 9 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 15 aprile 2008 e scadenza 15 aprile 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 9 maggio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 maggio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 maggio 2008, entro le ore 11 del giorno 13 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 9 maggio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supple-

mentare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 maggio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 125 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 agosto 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 maggio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05955

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2008.

Definizione della disponibilità di fondi, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese e cooperative agricole. (Decreto n. 43900).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 2 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che reca disposizioni ai fini della concessione, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori sociali nel limite di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 23

Visto l'accordo in materia di emersione dal lavoro nero e sommerso in agricoltura siglato dal Governo, dalle OO.SS, dall'I.N.P.S. e dal'INAIL, in data 21 settembre 2007, nel quale è stato previsto di estendere la Cassa integrazione salariale straordinaria in deroga al settore agricolo nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale e crisi, connessi alle profonde modifiche del mercato, quali le nuove organizzazioni comuni delmercato stabilite a livello europeo (OCM), nel limite di 20 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate dalla finanziaria 2008 agli ammortizzatori in deroga;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'èquità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», ed in particolare le disposizioni di riformulazione delle indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'art. l, comma 55 e seguenti;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato On.le Pasquale Viespoli, in data 3 giugno 2008, che ha disposto l'utilizzo della somma complessiva di 20 milioni di euro per il settore agricolo nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga al settore agricolo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, l'utilizzo della somma di 20 milioni di euro ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori delle imprese e delle cooperative agricole interessate da processi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, non rientranti nelle previsioni di cui agli articoli 1 e seguenti e 21 e seguenti della legge n. 223/1991, previo apposito accordo tra le parti sociali e le istituzioni a livello territoriale.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà riconosciuto al personale, a tempo determinato ed indeterminato, dipendente dalle imprese di cui all'articolo precedente, per periodi di sospensione dal lavoro.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 20.000.000,00 graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

L'I.N.P.S. è tenuto ad autorizzare ed erogare il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati e ad effettuare, a livello centrale, il monitoraggio delle prestazioni erogate dalle sedi periferiche competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05966

DECRETO 18 luglio 2008.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società Icot S.p.a.; Sielte S.p.a.; Telecom Italia S.r.l. (Decreto n. 43901).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vist0 l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto, ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41614 del 31 luglio 2007 e il decreto direttoriale n. 41404 del 19 luglio 2007;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti i verbali di accordo, facenti parte integrante del presente decreto, stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le società appaltatrici di lavoro di installazione di reti telefoniche e le OO.SS. di categoria, nei quali è stato concordato il ricorso al trattamento CIGS per l'anno 2008, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica dei lavoratori interessati al beneficio;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Viste le istanze presentate dalle società elencate nel dispositivo del presente provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione saiariale, secondo quanto concordato nei citati verbali di accordo;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, già utilizzatrici del predetto trattamento, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41614 del 31 luglio 2007 e del decreto direttoriale n. 41404 del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società di seguito indicate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:

a) ICOT S.p.a. - sede legale in Forlì - unità in: Forlì, Pesaro, Roma, Ravenna e Grosseto. Verbale di accordo in data 25 gennaio 2008. Codice ISTAT: 45.34.0 (Numero matricola I.N.P.S. 3200905274); per il perido dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per trentadue lavoratori; per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per ventisette lavoratori;

b) SIELTE S.p.a. - sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) - unità di: Oristano, Massafra, Cosenza, Lamezia Terme, Napoli, Bari, Foggia e Salerno. Codice ISTAT: 45340 (Numero matricola I.N.P.S. 7038539243). Verbale di accordo in data 28 gennaio 2008; per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008 per trecentocinquantaquattro lavoratori; per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per trecentouno lavoratori;

c) TELECOM ITALIA S.r.l. - sede legale in Roma; unità di: Bari, Caltanissetta, Enna, Messina, Patti, Palermo, Roma, Siracusa e Trapani. Codice ISTAT: 45340 (Numero matricola I.N.P.S. 4803622326). Verbale di accordo in data 23 gennaio 2008; per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 per centottantaquattro lavoratori;

pagamento diretto - SI.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 40%.

Art. 3.

Le aziende di cui al precedente art. 1 possono usufruire del trattamento di cui trattasi a condizione che ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale n. 25516 dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998, richiamato nel preambolo.

Art. 4.

L'onere complessivo, pari ad euro 8.677.726,56, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05965

DECRETO 22 luglio 2008.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amistar».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000 e 24 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modificazioni;

Vista la domanda del 16 gennaio 2008, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/A, ha richiesto l'importazione parallela dalla Francia del prodotto «Amistar» ivi registrato al n. 9600093 a nome dell'impresa Syngenta Agro SAS (Francia), con sede in 20 rue Marat, Saint Cyr l'Ecole (France);

Vista la comunicazione della Agence Française de Sècurité Sanitarie des Aliments di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Amistar» e con il numero di registrazione 10118 del 30 luglio 1999, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA;

Considerato che il prodotto di riferimento «Amistar» autorizzato in Italia al n. 10118, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Amistar;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini 4/A, l'autorizzazione n. 14370/IP all'importazione parallela dalla Francia del prodotto fitosanitario Xn - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, denominato «Amistar» ed ivi autorizzato al n. 9600093. Il prodotto importato viene denominato «Amistar».

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Menora GmbH, Metahofgasse 30 (Graz - Austria); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa Chemia SpA, via Statale 327 (Dosso - Ferrara).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 1 e 5 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

AMISTAR

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero.
Sospensione concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azoxysrobin puro g 23.2 (250 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro SAS – 20 rue Marat, Saint Cyr l'Ecole (Francia)

Registrazione n. 9600093

Importato dalla Francia da:
Genetti GmbH , Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria).

Officina di solo riconfezionamento:
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)

Distribuito da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 – 5

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
'AMISTAR' è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) 'AMISTAR' determina una maggior produzione con elevata qualità: su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
'AMISTAR' è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosooriosi. Rincosooriosi	0,8-1 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigolatura

Note:

- Applicare 'AMISTAR' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare 'AMISTAR' in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie: i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume)
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Francia, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/hl per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7-10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-08 l/ha	5-7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/hl per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7-10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Note:

- Applicare 'AMISTAR' a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Su solanacee in pieno campo non utilizzare 'AMISTAR' per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di 'AMISTAR' con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai

Barbabietola da zucchero

Per la difesa da cercospora ed oidio 'AMISTAR' si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni

Note

- Applicare 'AMISTAR' a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi.
- Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'

'AMISTAR' può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con 'AMISTAR' per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'

Su frumento ed orzo 'AMISTAR' è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo 'AMISTAR'è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina. acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero 'AMISTAR'è miscibile con formulati ad azione fungicida base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, rame, zolfo e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

08A05975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1º agosto 2008.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia», e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa DOC, nonché le funzioni di vigilanza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Viste le richieste presentate in data 1º aprile 2008 dal Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia», con sede in Carlino (Udine), via Oltregorgo, n. 10, intese ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997, e l'incarico di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il parere con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 14 maggio 2008 ha formulato alcune osservazioni sulla proposta di statuto in questione ed in merito alla documentazione presentata;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 9 luglio 2008 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale, nonché la documentazione integrativa richiesta;

Viste le note della Camera di commercio di Udine n. 2378 del 15 gennaio 2008 e n. 31393 del 9 giugno 2008, con le quali si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito della denominazione, nei termini di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata Friuli Annia, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, e considerato altresì che sussistono i requisiti per conferire al citato Consorzio l'incarico di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia», con sede in Carlino (Udine), via Oltregorgo, n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'Assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 9 luglio 2008.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonchè le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D. e I.G., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia», l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela denominazione origine vini «Friuli Annia» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo Dipartimento: AMBROSIO

08A05967

DECRETO 1° agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cagnina di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forlì il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 23 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA " CAGNINA DI ROMAGNA "

Art. 1
La denominazione di origine controllata "Cagnina di Romagna" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2
Il vino "Cagnina di Romagna" deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno "Refosco" localmente denominato "Terrano". Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art. 3
La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:
provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme;
provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Castrocaro - Terra del Sole, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Montiano, Modigliana, Dovadola, Predappio, Mercato Saraceno, Meldola, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Cagnina di Romagna" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Cagnina di Romagna" non deve essere superiore a tonnellate 13,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite - anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo - la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C..
La Regione Emilia Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali

operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,50%.
Il vino Cagnina di Romagna non può essere immesso al consumo in data anteriore al secondo giovedì del mese di ottobre dell'anno di raccolta delle uve.

Art. 6
Il vino "Cagnina di Romagna", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un po' tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 8,50% vol.
titolo alcolometrico totale: minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» é vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
É consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cagnina di Romagna» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome deve essere riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato é stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino "Cagnina di Romagna" deve figurare l'indicazione dell'annata di raccolta delle uve. Può anche figurare la menzione "dolce".

08A05964

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 7 aprile 2008.

Legge 15 dicembre 1990, n. 396. Modificazioni del Programma degli interventi per Roma capitale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi;

Vista la deliberazione del commissario straordinario n. 15 del 10 marzo 2008 con cui venivano rimodulati gli interventi di competenza del Comune di Roma;

Visto il verbale della seduta della Commissione di Roma capitale del 4 aprile 2008;

Ritenuto di approvare le variazioni del titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, di cui all'allegato *A;*

Ritenuto di approvare le variazioni del codice degli interventi, di cui all'allegato *A/1;*

Ritenuto di procedere alla riduzione di stanziamento degli interventi per i quali sono intervenuti finanziamenti alternativi a quelli della legge n. 396/1990, nonché degli interventi che i rispettivi titolari considerano non più fattibili, tutti contenuti nell'allegato *B;*

Ritenuto di destinare la somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, al finanziamento di nuovi interventi ed al completamento degli altri interventi ricompresi nell'allegato *C;*

Ritenuto di individuare i nuovi interventi da inserirsi nel programma, come sopra descritti, mediante apposito allegato, anche al fine dell'attribuzione del rispettivo codice di identificazione di cui all'allegato *D;*

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma capitale, così come definite nel verbale della Commissione per Roma capitale nella seduta del 4 aprile 2008;

1.1 Le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario e codice di interventi di cui all'allegato *A,* dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2 Le modifiche di codice di interventi di cui all'allegato *A/1,* dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.3 Le minori occorrenze finanziarie degli interventi di cui all'allegato *B* nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata;

1.4 La ripartizione a favore degli interventi compresi nell'allegato *C,* delle somme rinvenenti dalle riduzioni di stanziamento, di cui al precedente punto 1.3;

1.5 L'inserimento nel Programma dei nuovi interventi, come citati nell'allegato *C,* e riepilogati nell'allegato *D;*

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: Di Pietro

All. A

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifiche

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
c3.1.21	Provincia di Roma	Roma, Cittadella dello Sport
	Modifica Titolo	
c3.1.21	Provincia di Roma	Roma, Scuola dello Sport - Impianti sportivi - Campi polivalenti coperti

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
c3.1.29	Provincia di Roma	Roma, Chiesa di S. Agostino
	Modifica Soggetto beneficiario e titolo	
c3.1.29	Ministero BB.AA.CC.	Roma, Chiesa e convento di S. Agostino

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento
d4.1.6.1.1.2	R.F.I.	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della Stazione Tiburtina: opere di completamento della Circonvallazione interna dalla Batteria Nomentana alla A/24. Perizia di variante
	Modifica Soggetto beneficiario, titolo e codice	
d4.1.6.1.2	F.S. S.P.A.	Riqualificazione e valorizzazione dell'area della stazione Tiburtina: progettazione e opere di completamento della circonvallazione interna dalla Batteria Nomentana alla A24

All. A/1

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Modifica codice

DM	CODICE ERRATO	CODICE ESATTO	INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO
30/11/2007	b1.2.10	b1.2.24	Palazzo Baldassini.	Ministero BB.AA.CC.
30/11/2007	b1.2.11	b1.2.25	Passetto di Borgo	Ministero BB.AA.CC.
30/11/2007	b1.2.13	b1.2.26	Complesso del Vittoriano	Ministero BB.AA.CC.
30/11/2007	b1.2.14	b1.2.27	Complesso museale Villa Giulia e Villa Poniatowski	Ministero BB.AA.CC.
30/11/2007	b1.2.15	b1.2.28	Monumento ai volontari italiani caduti nelle missioni di pace nel mondo	Ministero BB.AA.CC.
30/11/2007	b1.7.4	b1.7.4.3	Parco Centocelle-Valorizzazione Ville Romane	Comune di Roma
30/11/2007	c3.1.2	c3.1.30	Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici	Comune di Roma
30/11/2007	c3.1.5	c3.1.31	Progettazione e realizzazione interventi riqualificazione Città storica (Via di Tor di Nona, Via del Colosseo)	Comune di Roma
30/11/2007	c3.1.9	c3.1.32	Ristrutturazione Teatro Istituto Luce a Cinecittà	Comune di Roma
30/11/2007	c3.2.20	c3.2.26	Realizzazione Casa Civica	Comune di Roma
30/11/2007	c3.3.10	c3.3.18	Interventi strutturali per la sicurezza	Comune di Roma
30/11/2007	c3.3.4.1	c3.3.4.13	Centro culturale Romanina	Comune di Roma
30/11/2007	f2.2.2	f2.2.2.1	Realizzazione del Nuovo Centro Congressi Eur ed interventi connessi	Comune di Roma

All. B

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Minori occorrenze finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
b1.2.13	Complesso del Vittoriano	Ministero BBAACC	58.847,98		
b1.2.14.4.0.2	Terme di Diocleziano – Chiostro Ludovisi a Chiostro Michelangelo – consolidamento, restauro, allestimento	Ministero BBAACC			700.000,00
b1.2.14.4.0.3	Terme di Diocleziano – Grandi Aule – Consolidamento, restauro, allestimento	Ministero BB.AA.CC.			1.300.000,00
b1.1.56.1	Arsenale Pontificio – Prosecuzione restauro	Ministero BB.AA.CC.	505.000,00		400.000,00
b1.2.15	Monumento ai volontari italiani caduti nelle missioni di pace nel mondo	Ministero BB.AA.CC.		500.000,00	
b1.5.5	Avvocatura dello Stato - Prosecuzione restauro	Ministero BB.AA.CC.			1.000.000,00
d1.36	S.P. Cancelliera – lavori di adeguamento alle condizioni di sicurezza dal Km 5+500	Provincia di Roma		1.000.000,00	
d4.2.6.2	Prolungamento linea B della Metropolitana tratta Rebibbia-GRA	Comune di Roma	58.000.000,00	5.365.000,00	
		TOTALI	€ 58.563.847,98	€ 6.865.000,00	€ 3.400.000,00

All. C

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Assegnazioni finanziarie (Euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Annualità 2007	Annualità 2008	Annualità 2009
b1.2.13	Complesso del Vittoriano	Ministero BBAACC	58.847,98		
b1.2.14.4.6.2	Villa Farnesina - scavi e restauro giardino rinascimentale	Ministero BBAACC			2.000.000,00
e3.2.10	Galleria nazionale d'Arte Moderna e contemporanea - Completamento depositi	Ministero BBAACC	505.000,00		
b1.1.40.1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa	Ministero BBAACC			500.000,00
b1.1.58	Chiesa di S. Cosimato	Ministero BBAACC			400.000,00
b1.5.1.2.1	Complesso di S. Michele ex carcere femminile - sede ICR	Ministero BBAACC			1.000.000,00
c2.4.2.19.1	Realizzazione della Città dello Sport a Tor Vergata. Copertura a vetri del Palazzo del Nuoto	UNIVERSITA' "TOR VERGATA"	53.365.000,00		
c3.1.33	Realizzazione strutture di ricerca e infrastrutture nel campus universitario Roma Tre Valvo S. Paolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "ROMA TRE"	4.635.000,00	5.365.000,00	
c3.1.34	Pomezia - Potenziamento del Polo universitario	Provincia di Roma		500.000,00	
c3.1.35	Marino - Copertura della Cavea e sistemazioni esterne	Provincia di Roma		500.000,00	
		TOTALI	€ 58.563.847,98	€ 6.365.000,00	€ 3.900.000,00

All. D

Legge 396/90 Interventi per Roma Capitale

Nuovi interventi

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente
c3.1.33	Realizzazione strutture di ricerca e infrastrutture nel campus universitario Roma Tre Valvo S. Paolo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "ROMA TRE"
c3.1.34	Pomezia - Potenziamento del Polo universitario	Provincia di Roma
c3.1.35	Marino - Copertura della Cavea e sistemazioni esterne	Provincia di Roma
b1.2.14.4.6.2	Villa Farnesina - scavi e restauro giardino rinascimentale	Ministero BBAACC
e3.2.10	Galleria nazionale d'Arte Moderna e contemporanea - Completamento depositi	Ministero BBAACC
b1.1.40.1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa	Ministero BBAACC
b1.1.58	Chiesa di S. Cosimato	Ministero BBAACC
b1.5.1.2.1	Complesso di S. Michele ex carcere femminile - sede ICR	Ministero BBAACC

08A05958

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 30 luglio 2008.

Modificazione della deliberazione 24 gennaio 2008, concernente l'entità e le modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l'art. 6, che prevede, tra l'altro, che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, l'art. 7 e l'art. 8, comma 12, in cui è previsto che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nonché il comma 67 del citato art. l, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Viste le deliberazioni 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, con le quali l'Autorità, ha dato attuazione a quanto previsto dall'art. l, commi 65 e 67, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente per l'anno 2006 e per l'anno 2007, tenendo conto degli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato previsti dalle leggi finanziarie relative ai pertinenti esercizi finanziari;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 20 dicembre 2007, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2008;

Vista la deliberazione 24 gennaio 2008, con la quale sono state determinate entità e modalità per coprire, per l'anno 2008, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza;

Preso atto che, per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti, introdotta all'art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell'onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere;

Ritenuto opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, avviata già a partire dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, così da ridurre anche l'entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 21-22 maggio 2008, con cui è stata approvata la modifica alla succitata deliberazione del 24 gennaio 2008, secondo il testo recepito nello schema del presente provvedimento, con riserva di apportare le conseguenti variazioni al bilancio preventivo per l'anno 2008, approvato con la sopra menzionata deliberazione del 20 dicembre 2007;

Vista la nota del 19 giugno 2008, con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Articolo unico

1. L'art. 3, comma 4, della deliberazione del Consiglio dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è soppresso e sostituito dal seguente:

«4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.».

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed entra in vigore il 1° settembre 2008

Roma, 30 luglio 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

08A05971

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 aprile 2008, n. **6/08**.

Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a 53 - ulteriori indicazioni.

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001

Alle autorità amministrative indipendenti

A seguito delle problematiche emerse in sede applicativa della normativa in materia di emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate contenuta nei commi 43 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni esplicative. Si rinvia, per quanto non esposto, alla circolare n. 1 del 24 gennaio 2008.

1. *L'aspettativa di diritto prevista dall'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007 e principi in materia di incompatibilità.*

Come noto, l'art. 3, commi 44 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 ha dettato delle disposizioni finalizzate a contenere la spesa pubblica per retribuzioni e compensi a carico delle finanze pubbliche, ponendo tetti retributivi e prevedendo un particolare regime di pubblicità e di comunicazione.

Ai medesimi fini di contenimento, la stessa legge disciplina anche la posizione giuridica di coloro che rivestono l'incarico di componente di un organo di governo o di controllo in organismi pubblici anche economici e in società a partecipazione pubblica, loro partecipate, collegate e controllate.

In particolare, l'art. 3, comma 44, ottavo periodo, della legge stabilisce: «Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza».

D'intesa con I.N.P.S. e INPDAP per gli aspetti di competenza si intende richiamare l'attenzione delle amministrazioni e degli organismi pubblici circa la portata e l'applicazione di questa norma.

La disposizione prevede direttamente (senza cioè lasciare margini di discrezionalità all'organismo o alla società interessati) il collocamento in aspettativa senza assegni e la sospensione dell'iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza.

La *ratio* della norma è desumibile dal contesto in cui essa è collocata, quello del tetto sulle retribuzioni dei manager pubblici, e dalle complessive intenzioni del governo di ridurre la spesa pubblica anche intervenendo sulle situazioni che possono portare a delle patologie di sistema. Essa vuole innanzi tutto impedire cumuli di posizioni retributive, nonché ingiustificati aggravi per l'erario relativamente agli oneri connessi al trattamento previdenziale degli interessati. Inoltre, con la norma si vuole evitare che i soggetti che rivestono all'interno degli organismi pubblici una posizione di potere che consenta loro di assumere determinazioni influenti sulla gestione dell'organismo stesso possano trarre dall'esercizio della funzione dei vantaggi personali riguardanti il proprio rapporto in termini giuridici ed economici gravando sulle finanze pubbliche. In sostanza, attraverso la previsione di un'aspettativa *ex lege*, viene stabilita in via legislativa un'opzione per l'attività di espletamento del mandato; l'automatica sospensione del rapporto di lavoro per la durata del primo consente il mantenimento del rapporto.

La norma si applica a coloro che hanno un rapporto di lavoro con «organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate». Essa riguarda soggetti pubblici e privati, fra cui le società se partecipate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, prescindendo dalla tipologia di attività economica o non economica svolta. In base all'ampia dizione utilizzata per individuare la categoria dei soggetti datori di lavoro, che è quella degli «organismi pubblici», e alla *ratio* della normativa, debbono considerarsi inclusi nel campo di applicazione tutti quei soggetti diversi dalle persone fisiche al cui finanziamento concorrono pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

Inoltre, stante il suo carattere generale e la sua *ratio*, la norma si applica a tutti gli organismi pubblici e società partecipate, a prescindere dal fatto che essi siano riconducibili all'apparato dello Stato, a quello delle regioni o degli enti locali o si tratti di autonomie funzionali. Il suo contenuto in questo caso riguarda direttamente la disciplina del rapporto di lavoro e si colloca nell'ambito dell'ordinamento civile (art. 117, comma 1, lettera 1, Cost.).

Per l'ampia dizione utilizzata, sono comprese nel campo di applicazione della normativa anche le amministrazioni pubbliche in senso tradizionale e quindi pure gli enti pubblici economici e non economici. La disposizione in esame non pare, invece, trovare applicazione con riferimento alle banche di diritto pubblico di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto il relativo patrimonio non grava direttamente sul bilancio dello Stato.

Per l'individuazione specifica degli organi di governo e di controllo occorre naturalmente far riferimento all'ordinamento dei singoli soggetti, definito dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti.

Per gli enti pubblici, tenendo presenti i criteri che sono stati enunciati dall'art. 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999 per la revisione degli statuti, rientrano nell'ambito degli organi di governo il presidente dell'ente e il consiglio di amministrazione. Il citato art. 13, comma 1, lettera *b)*, peraltro, come norma generale prevede che i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente sono nominati con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, «con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali». La norma, pertanto, esclude in principio la possibilità che un dipendente dell'ente interessato sia al tempo stesso componente del consiglio di amministrazione. A seconda poi della concreta configurazione e delle attribuzioni spettanti, rientrano nel concetto di organo di governo gli organi assembleari di cui al citato articolo, comma 1, lettera *e)*. In base allo stesso comma, lettera *i)*, in linea generale è escluso dal novero degli organi dell'ente il direttore generale, al quale sono attribuite funzioni e compiti gestionali in coerenza con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione. Tra gli organi di controllo deve essere incluso il collegio dei revisori, configurato nel comma 1 lettera *h)*, del decreto legislativo in esame, i cui membri sono revisori contabili o persone in possesso di specifica professionalità.

Per gli enti previdenziali, riordinati con il decreto legislativo n. 479 del 1994, rientrano tra gli organi di governo il presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione. L'art. 3, comma 5, del citato decreto prevede il collocamento fuori ruolo per i dirigenti della pubblica amministrazione nominati nel consiglio di amministrazione; questa norma deve ritenersi superata dalla nuova disciplina se il dipendente appartiene alla stessa amministrazione conferente. Tra gli organi di controllo rientrano quello deputato al controllo interno e il collegio dei sindaci.

Il collocamento in aspettativa di diritto non avviene nel caso in cui le norme prevedono che il presupposto per la partecipazione all'organo è rappresentato proprio dalla titolarità di un rapporto di lavoro con l'ente considerato, come nel caso dei componenti il comitato direttivo delle agenzie disciplinate dal decreto legislativo n. 300 del 1999. In tal caso, l'art. 8, comma 4, lettera *c)*, del decreto citato indica, tra i criteri direttivi cui gli statuti delle agenzie debbono adeguarsi, la previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite. La qualità di componente del comitato direttivo quindi presuppone il dato della preposizione ad un incarico dirigenziale nell'amministrazione e costituisce peculiare modalità di svolgimento di quest'ultimo.

Per le stesse ragioni non rientrano, altresì, nel campo di applicazione della norma le ipotesi in cui le funzioni sono svolte presso enti diversi dalle agenzie dal dipendente in qualità di preposto ad un ufficio o servizio dell'organizzazione a seguito del conferimento di un incarico dirigenziale. In tal caso, infatti, la competenza del responsabile coincide con l'ambito di competenza dell'ufficio oggetto dell'incarico e lo svolgimento dell'incarico dirigenziale costituisce adempimento agli obblighi di prestazione derivanti dal contratto di lavoro (o dalla nomina).

Oltre al collocamento in aspettativa *ex lege* la disposizione prevede la sospensione dell'iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza.

Pertanto, con il collocamento in aspettativa cessa la copertura assicurativa INAIL in atto rispetto al rapporto di lavoro sospeso. Sarà se del caso attivato un nuovo rapporto in relazione all'attività derivante dall'espletamento dell'incarico di componente dell'organo in base alla vigente normativa.

In base alla legge, la sospensione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi la sospensione dell'iscrizione agli istituti di previdenza, determina una scopertura assicurativa ai fini pensionistici nella gestione assicurativa di appartenenza.

Pertanto, per il periodo di espletamento del mandato, occorrerà verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un diverso regime previdenziale.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla disciplina delle incompatibilità relative ai pubblici dipendenti, poiché pervengono al dipartimento della funzione pubblica numerosi quesiti relativi alle autorizzazioni a svolgere incarichi. Le autorizzazioni di cui all'art. 53, commi da 6 a 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, vengono rilasciate da ciascuna amministrazione in relazione alla fattispecie concreta, verificando la tipologia dell'incarico da svolgere sia dal punto di vista della compatibilità dell'impegno richiesto rispetto allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato sia dal punto di vista dell'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse. In particolare, si rammenta che il comma 5 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che ai fini del conferimento e dell'autorizzazione agli incarichi, le amministrazioni predeterminano criteri oggettivi, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. Nel fissare tali criteri ciascuna amministrazione farà quindi riferimento agli specifici compiti istituzionali, che parteciperanno a conformare il regime delle incompatibilità per i propri dipendenti.

2. *La gestione contributiva delle collaborazioni.*

Si rammenta che in base al combinato disposto degli articoli 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, 34, comma 3, della legge n. 342 del 2000 e 50, comma 1, lettera *c-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (T.U.I.R.) sono tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'I.N.P.S. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per le «somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, (...)

alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.».

A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per il 2008, in virtù dell'art. 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007, le aliquote risultano stabilite nel 24.72%, pari al 24% di aliquota per la pensione, più lo 0,72% di aliquote aggiuntive risultanti dall'art. 84 del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dall'art. 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e nel 17% per i soggetti titolari» di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rispettivamente di un terzo e due terzi.

Nel caso dell'aspettativa di diritto in base all'art. 3, comma 44, della legge in commento, se i soggetti interessati, per effetto della sospensione del rapporto di lavoro dipendente, non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota da applicare è del 24,72%. Qualora i soggetti interessati fossero titolari di trattamento pensionistico l'aliquota da applicare sarebbe del 17%.

Ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico i pubblici dipendenti iscritti all'INPDAP e con posizione presso la gestione separata I.N.P.S. potranno esercitare la facoltà della totalizzazione dei periodi assicurativi in presenza dei presupposti di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006, come modificato dalla legge n. 247 del 2007. In alternativa i periodi di iscrizione alla gestione separata danno diritto al riconoscimento di una pensione supplementare che va ad aggiungersi al trattamento pensionistico principale.

3. *Le «società non quotate» di cui all'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007 ed il regime delle deroghe.*

Come detto, le norme in esame sono finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione dei costi e riguardano non solo le pubbliche amministrazioni ma anche le società a partecipazione pubblica, nel quadro di una complessa serie di interventi che concernono pure l'assetto organizzativo societario. Si menziona, a tal proposito, l'art. 3, commi 12, 13 e 14, della legge finanziaria 2008, che ha previsto una serie di misure di razionalizzazione per le società partecipate, tra cui la riduzione del numero dei componenti degli organi rispetto a quello previsto negli attuali statuti.

La disciplina in esame fa riferimento alle «società non quotate» a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché alle loro controllate.

Il sesto periodo del comma 44 dell'art. 3 in esame stabilisce che «Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal comma precedente.». Si ribadisce, conformemente a quanto già stabilito nella circolare n. 1 del 24 gennaio 2008, che la sussistenza di situazioni che possono legittimare le deroghe transitorie deve essere valutata da ciascun organismo o pubblica amministrazione e i provvedimenti assunti in deroga debbono essere appositamente motivati. Tali principi trovano a maggior ragione applicazione con riguardo alle società; ciò in ossequio all'autonomia di valutazione degli organi di governo previsti dalla legge e dagli statuti.

4. *La normativa successiva transitoria per i contratti d'opera ai sensi dell'art. 24, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 2007, inserito dalla legge di conversione n. 31 del 2008.*

Si segnala che con la legge n. 31 del 2008, che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 248 del 2007, è stato inserito il comma 4-*bis* all'art. 24 del decreto, secondo il quale: «Il comma 44 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.».

Il comma 4-*bis* in questione è entrato in vigore il 1° marzo 2008, giorno successivo alla data di pubblicazione della legge n. 31 del 2008 nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa. La disposizione, successiva all'art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, ne modifica il contenuto in via transitoria.

In sostanza, in base all'art. 3, comma 44, i contratti d'opera stipulati con le pubbliche amministrazioni e con le società indicati nel primo periodo del comma stesso sono assoggettati al prescritto limite finanziario, a meno che non si tratti di contratti aventi ad oggetto attività di natura professionale (ovvero attività soggette a tariffe professionali) e prestazioni artistiche o professionali che consentono di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Per effetto del successivo art. 24 comma 4-*bis* del decreto-legge n. 248 è stata modificata la portata applicativa dell'intero art. 3, comma 44, nel senso che l'applicazione della norma nei confronti dei contratti d'opera è stata posticipata al momento dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 1° luglio 2008, che servirà ad individuare i contratti d'opera o di prestazione artistica esclusi dalla disciplina.

Quindi, a far data dal 1° marzo 2008 e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la disciplina limitativa non trova applicazione ai contratti d'opera. Ciò vale sia per il regime dei compensi sia per gli obblighi di pubblicità e di comunicazione.

5. *Gli obblighi di pubblicità e di comunicazione.*

Come detto nella circolare n. 1, il regime di pubblicità si riferisce agli atti comportanti spesa relativi agli emolumenti, rapporti e destinatari percettori per le situazioni che comportano il superamento dei tetti fissati legislativamente. Si precisa che gli obblighi di pubblicità derivanti direttamente dalla normativa in esame debbono essere integrati con le ulteriori prescrizioni in materia e in particolare con le disposizioni per le collaborazioni. Si rinvia sul punto al contenuto della circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, paragrafo 3.

La pubblicità e le comunicazioni di cui ai commi 44 e seguenti dell'art. 3 in esame hanno carattere preventivo, come si desume dalla previsione del periodo 4 del comma 44 stesso il quale recita: «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento». Inoltre, il periodo 6 del medesimo comma dispone: «Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti».

Si rammenta che in base al combinato disposto dei commi 49, 47, 48 e 44 dell'art. 3 il regime di pubblicità e di comunicazione è immediatamente efficace sia con riferimento ai rapporti in corso sia con riferimento ai nuovi contratti, impieghi o incarichi.

L'adempimento agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalla legge non comporta la necessità per i soggetti privati obbligati di acquisire il consenso dell'interessato. Infatti, l'art. 24 del decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che «Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: *a)* è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; ..». Pertanto, in presenza di diniego espresso dell'interessato, in virtù di quanto previsto dal quarto periodo del menzionato art. 3, comma 44, non si può dar luogo al pagamento.

Per quanto riguarda la comunicazione e diffusione dei dati effettuata da parte di soggetti pubblici, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che «La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.».

Si raccomanda alle pubbliche amministrazioni il rispetto delle prescrizioni di legge e, nei limiti di competenza, la cura dell'osservanza da parte delle società ed organismi partecipati.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2008
Ministeri istituzionali-Presidente del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 222

08A05957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Comunicato relativo alla trasmissione dei dati utili per la redazione dei prospetti statistici

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 249, 250 e 251 del decreto legislativo 163/2006 che prevedono, tra le altre disposizioni, il compito per l'Osservatorio di redigere entro il 20 ottobre di ciascun anno i prospetti statistici per tutti i contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

Visto l'art. 257 del decreto legislativo 163/2006 che fissa al 1° luglio 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, riguardanti gli appalti di servizi e forniture;

Considerato il rilievo e l'importanza manifestati dalla Commissione Europea sulla completezza e correttezza dei dati sugli appalti pubblici dei singoli Paesi Membri;

Comunica:

1. Che dal prossimo lunedì 4 agosto c.a. sarà disponibile presso il sito istituzionale dell'Autorità una procedura telematica operante sulla base dei dati del SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare), che dovrà essere completata, entro il 30 settembre 2008, dalle stazioni appaltanti che abbiano aggiudicato, nel 2007, gare di forniture e servizi di rilievo comunitario, con i seguenti dati:

importo di aggiudicazione;

Cpv almeno di terzo livello;

data di aggiudicazione.

2. Che, a far data dalla pubblicazione del presente comunicato, le stazioni appaltanti possono interrompere l'invio in formato carteceo dei dati utili ai fini della redazione dei prospetti statistici.

3. che le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti in formato cartaceo, antecedenti alla data di pubblicazione del presente comunicato, dovranno essere nuovamente effettuate attraverso la procedura telematica di cui al punto 1 nel termine ivi indicato.

Il Presidente: GIAMPAOLINO

08A05972

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Faro (Portogallo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vitor Jose' Cabrita Neto, Console Onorario in Faro, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Faro;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Faro;

k) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05974

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare in Santa Maria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Oscar José Carlesso, Agente Consolare onorario d'Italia in Santa Maria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti per i cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Santa Maria;

c) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di visti;

d) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Santa Maria.

e) tenuta degli schedari dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05973

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica inerente il 19º aggiornamento, relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte.

Nella pubblicazione relativa al 19º aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, divulgato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 17 luglio 2008, nella parte relativa alle «note» riportate alla pag. 51 il n. CN 261 deve intendersi errato in quanto la nota riguarda il n. CN 234.

08A05896

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di quarantanove società cooperative aventi sede nelle regioni Emilia-Romagna, Puglia, Calabria, Toscana e Lazio.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LA PILOTTA EDITRICE - S.C.A.R.L.	PARMA	EMILIA	00518600341	05/10/1978
2	AGRIFOR MONTAGNA PARMENSE	ALBARETO (PR)	EMILIA	90000340340	22/05/1980
3	AREA SOC. COOP. A R.L.	MELENDUGNO (LE)	PUGLIA	02389630753	30/11/1988
4	AURORA - SOC. COOP. A R.L.	COPERTINO (LE)	PUGLIA	03206560751	05/12/1997
5	PARCO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LEVERANO (LE)	PUGLIA	03195610757	26/09/1997
6	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO GIURANSERVICE - A.R.L.	NARDO' (LE)	PUGLIA	03323070759	11/02/1999
7	AMICA SOC. COOP. A R.L.	LEVERANO (LE)	PUGLIA	03638240758	15/05/2002
8	STUDIO GUERRIERI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	02365020714	28/01/1999
9	PROMOSERVICE SOC. COOP. A.R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01453280743	19/03/1990
10	LIBRERIE DI CULTURA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	00924680721	28/11/1977
11	NOBILTA' DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LOCOROTONDO (BA)	PUGLIA	03239980729	15/11/1984
12	PRONTOITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	05847840724	10/04/2002
13	FUTURE EVERGREEN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CAVALLINO (LE)	PUGLIA	03300900754	25/11/1998
14	COOPERATIVA AGRICOLA SAN CASSIANO S.R.L.	SAN CASSIANO (LE)	PUGLIA	01137240758	20/10/1980
15	ROSARIA SOC. COOP. A R.L.	BARI	PUGLIA	02614940720	19/06/1980
16	AMICI DEL MUSEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MARGHERITA DI SAVOIA (FG)	PUGLIA	03405760715	21/06/2005
17	CASTELVALANIDI SOCIETA' COOP. A R.L.	MOTTA SAN GIOVANNI (RC)	CALABRIA	01419400807	28/09/1995
18	SICURCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIOIA TAURO (RC)	CALABRIA	02000370805	26/07/1999
19	SVILUPPO SUD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02117810800	03/08/2001
20	ELLEMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO JONIO (CS)	CALABRIA	02255710788	12/03/1999
21	GUSTO SILA SOC. COOPERATIVA A R.L.	SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)	CALABRIA	01898180789	18/06/1993
22	AGR.IND. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASSANO ALLO JONIO (CS)	CALABRIA	02255800787	04/03/1999
23	F.C.R. SOCIETA' COOPERATIVA PER QUOTE A R.L.	GRIMALDI (CS)	CALABRIA	02123940781	14/04/1997
24	ORIZZONTI LAVORATIVI SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02175690789	04/02/1998
25	NUOVI ORIZZONTI - LORICA SOC. COOP. A R.L.	PEDACE (CS)	CALABRIA	02066660784	30/04/1996
26	SVILUPPO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02338060789	27/04/2000
27	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA OCCHIO DI LUPO SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02416460786	23/04/2001
28	SAN DOMENICO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	BOVALINO (RC)	CALABRIA	01535750804	06/02/1998
29	JUNCIS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN NICOLA DA CRISSA (VV)	CALABRIA	02109980793	30/10/1996
30	COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO VERDE A R.L.	SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)	CALABRIA	01652550789	19/12/1989
31	CORIGLIANO ORTOFRUTTA - SOC. COOP. A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01517460786	15/05/1987
32	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ESPERIA 2	SPEZZANO ALBANESE (CS)	CALABRIA	01754790788	08/05/1991
33	ALBATROSDUE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	02159610803	12/03/2002
34	CONF PETILIA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PETILIA POLICASTRO (KR)	CALABRIA	02262740794	26/09/1999
35	VALORE UMANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CROTONE	CALABRIA	02411470798	15/02/2001
36	INTRAPRESA NETWORK SOC. COOPERATIVA A R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02250270796	20/01/1999
37	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA A R .L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02398250791	25/01/2001
38	ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI E FORMATIVE (IRSEF) P.S.C.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	02487900793	04/01/2002
39	FAREFATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAMEZIA TERME (CZ)	CALABRIA	92014990797	28/10/2002
40	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIMERI CRICHI (CZ)	CALABRIA	01429630799	12/11/1981
41	CO.S.T.A. ETRURIA - FIRENZE - COORDINAMENTO SERVIZI TRASF.NE AGRICOLA	FIRENZE	TOSCANA	01649780481	19/05/1979
42	BED & CO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	02304890482	14/04/2000
43	S E A - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05307080480	28/02/2003
44	ACQUARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05085330487	16/11/2000
45	QIP S.P.C.R.L.	FIRENZE	TOSCANA	05267380482	30/10/2002
46	CAMPO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	TOSCANA	05408920485	05/03/2004
47	NEW TRANSPORT PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PONTE BUGGIANESE (PT)	TOSCANA	01413870476	19/10/2000
48	NEUTRONI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	97011940588	15/04/1964
49	LA PRIMULA TERZA COOP. ED A R.L.	ROMA	LAZIO	80243490580	05/11/1951

08A05956

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-193) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00